

TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI

Titolo VI (artt. 115-128) Testo Unico Bancario

FOGLI INFORMATIVI
INFORMAZIONI SULLA BANCA
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CARATE BRIANZA Società Cooperativa

Sede Legale: 20841 Carate Brianza (MB) - Via Cusani, 6

Tel. 0362 9401 - Fax 0362 903634

Cod. Fiscale 01309550158 - Partita IVA 00708550967

email info@caratebrianza.bcc.it - sito internet www.bcccarate.it

Iscritta all'Albo delle Banche al n. 217 - Codice ABI: 08440-0

Iscritta all'albo delle Cooperative al n. A172639

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo

Aderente al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti

Iscritta al Registro delle Imprese di Monza e Brianza n. 01309550158

Capitale Sociale al 31/12/2011 - € 3.051.665,80

Riserva Legale al 31/12/2011 - € 211.338.867,83

CHE COS'È L'ANTICIPO SU FATTURE

L'operazione di **anticipo su crediti e/o fatture** permette di trasformare immediatamente in denaro un proprio credito verso un terzo, con il cui incasso - derivante da apposito mandato del Cliente o da cessione del credito da parte di questi - la Banca ottiene il rimborso delle somme anticipate.

Per la gestione dell'operazione viene acceso un conto anticipi, di esclusiva rilevanza interna.

L'importo che risulta dalle fatture presentate alla Banca viene – in caso di accoglimento della richiesta di anticipazione - addebitato al conto anticipi, al netto dello scarto convenuto, con contestuale accredito al conto corrente ordinario.

Se il terzo debitore effettua il pagamento di quanto dovuto, si estingue la partita debitoria del Cliente nei confronti della Banca. Nel caso invece il terzo debitore non adempia l'obbligazione, alla scadenza dei termini di pagamento delle fatture e trascorsi i giorni tecnici eventualmente convenuti, la partita debitoria accesa al conto anticipi è ugualmente estinta, con addebito della posta al conto ordinario del Cliente (b-bis).

Le competenze maturate sul conto anticipi sono portate a debito del corrispondente conto corrente ordinario.

Tra i **principali rischi** vanno considerati:

- l'obbligo da parte del Cliente di rimborsare alla Banca le somme da questa anticipate in caso di mancato pagamento da parte del terzo debitore;
- la variazione in senso sfavorevole al Cliente delle condizioni normative ed economiche (tassi di interesse, commissioni e spese), ove contrattualmente previsto e comunque in presenza di un giustificato motivo.

CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio.

Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente il foglio informativo.

TASSI MASSIMI		Tasso debitore nominale annuo	Tasso debitore effettivo annuo (c)
	per utilizzo nei limiti del fido accordato	...9,25%	...9,30 %
per utilizzo oltre i limiti del fido accordato	...9,25 %	...9,30 %	

**Anticipo Fatture – Certificati Conformità –
Contratti – documenti vari**

Foglio Informativo N.: 020402

CAPITALIZZAZIONE	periodicità di calcolo degli interessi	gli interessi sono liquidati con periodicità trimestrale e comunque all'atto dell'estinzione del rapporto		
	modalità di calcolo degli interessi	Gli interessi sono calcolati con riferimento all'anno civile (365 giorni). Se il tasso è indicizzato, gli interessi possono essere calcolati osservando il criterio dell'anno commerciale (360 giorni).		
COMMISSIONI E SPESE MASSIME	Commissione fido accordato	...max 0,50 % per trimestre		
	Produzione ed invio comunicazioni periodiche	€... 1,65.....		
	Produzione ed invio altre comunicazioni	€... 1,65.....		
	Recupero costo orario operatore per ricerca documenti	TEMPO IMPIEGATO PER LA RICERCA	TARIFFA PREVISTA	
		Entro 30 minuti	20,00 Euro	
		Da 31 minuti a 60 minuti	30,00 Euro	
		Da 61 minuti a 90 minuti	45,00 Euro	
		Da 91 minuti a 120 minuti	60,00 Euro	
	Oltre 2 ore	30,00 Euro per ora		
	per incasso	€... 5,00.....		
per proroga	€... 6,00.....			
Spesa pratica sconfino	- fino a Euro 26.000,00 Eur 25,85 oltre Euro 51,65			
VALUTE	alla presentazione dei documenti	addebito delle somme sul conto anticipi e accredito sul conto ordinario con valuta: data di presentazione		
	all'estinzione dell'anticipazione	accredito delle somme sul conto anticipi e addebito sul conto ordinario con valuta: pari alla valuta di accredito del mezzo di pagamento utilizzato dal terzo debitore, ovvero, in caso di mancato pagamento da parte del terzo debitore, con valuta data dell'operazione		
	Spesa per istruttoria pratica di sconfino	Fino Euro 26.000,00 oltre	Euro 25,85 Euro 51,65	

SCADENZE MASSIME ACCETTATE MESI 4

TASSO ANNUO EFFETTIVO GLOBALE (TAEG)			
Si riportano i costi orientativi dell'anticipo su fatture riferiti ad ipotesi esemplificative di operatività. È possibile ottenere un calcolo personalizzato dei costi, in base alle proprie reali esigenze, utilizzando l'algoritmo pubblicato sul sito internet della banca. La formula di calcolo del TAEG su base annua è la seguente:			
$\text{TAEG} = \left(\frac{\text{utilizzato} + \text{interessi} + \text{oneri}}{\text{utilizzato}} \right)^t - 1$			
Negli esempi che seguono il TAEG è calcolato assumendo un fido accordato di 1.500,00 euro, utilizzato mediante presentazione di un'unica fattura. Si ipotizza inoltre che gli interessi e gli oneri siano liquidati alla scadenza dell'anticipazione.			
Esempio 1 <i>Il contratto prevede l'applicazione della commissione per la messa a disposizione dei fondi</i>	Accordato: 1.500,00 euro	Tasso debitore nominale annuo: 7,75.%	Interessi su 30 giorni: 9,55 euro
	Utilizzato: 1.500,00 euro	Commissione per la messa a disposizione dei fondi: ..2,00% dell'accordato, su base annua	Commissione per la messa a disposizione dei fondi su 30 giorni: 7,50 euro
	Durata dell'anticipazione: 30 giorni	Altre spese/commissioni: ... 4,00 euro	
TAEG = 10,17.%			
Esempio 2 <i>Il contratto prevede l'applicazione della commissione di massimo scoperto</i>	Accordato: 1.500,00 euro	Tasso debitore nominale annuo: ...7,75.%	Interessi su 30 giorni: 9,55 euro
	Utilizzato: 1.500,00 euro	Commissione di massimo scoperto: 0,25% dell'utilizzato massimo	Commissione di massimo scoperto: 1,50 euro
	Durata dell'anticipazione: 30 giorni	Altre spese/commissioni: 4,00. euro	Spese su ... giorni:
TAEG = 8,30.%			
Esempio 3 <i>Il contratto non prevede l'applicazione né della commissione per la messa a disposizione dei fondi né della commissione di massimo scoperto</i>	Accordato: 1.500,00. euro	Tasso debitore nominale annuo: 7,75.%	Interessi su 30 giorni: 9,55 euro
	Utilizzato: 1500,00 euro		
	Durata dell'anticipazione: 30 giorni	Altre spese/commissioni: 4,00 euro	
TAEG = 8,03%			

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)**, previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo alla categoria "finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale" può essere consultato presso le filiali della Banca e sul sito internet di questa (www.BCCCARATE.it).

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto

Trattandosi di rapporto a tempo indeterminato, la Banca ha facoltà di recedere in qualsiasi momento dal contratto, nonché di ridurre o di sospendere la linea di credito, con preavviso di 15 giorni.

Decorso il termine di preavviso, il Cliente è tenuto al pagamento di quanto dovuto per capitale e interessi maturati, con facoltà della Banca di esigere l'immediato pagamento dei crediti e/o delle fatture presentati, anche se a scadere o scaduti e dei quali non si conosce l'esito.

In presenza di giustificato motivo il preavviso non è dovuto.

Analogamente facoltà di recesso ha il Cliente, con effetto di chiusura del rapporto senza oneri o penalità, mediante il pagamento di quanto dovuto per capitale e interessi maturati e salva la definizione delle operazioni in corso.

Tempi massimi per la chiusura del rapporto

In caso di recesso del Cliente, la Banca è tenuta a chiudere il rapporto entro 15 giorni decorrenti dalla data di pagamento di quanto dovuto dal Cliente stesso per capitale e interessi maturati e per la definizione delle operazioni in corso.

Reclami, ricorsi e mediazione

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca (Via Cusani 6 – 20841 Carate Brianza MB) che risponde entro 30 giorni dal ricevimento (90 se il reclamo ha come oggetto servizi ed attività di investimento).

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca;
- Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it.

Resta salva la facoltà di rivolgersi al giudice nel caso in cui il cliente non fosse soddisfatto della decisione dell'ABF o la mediazione si dovesse concludere senza raggiungimento di un accordo.

Se il cliente intende rivolgersi al giudice, egli deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all'ABF, secondo la procedura sopra illustrata, oppure attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione. Nel contratto è possibile pattuire che la mediazione sia esperta presso il Conciliatore Bancario Finanziario di cui sopra. Rimane fermo che le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario purché iscritto nell'apposito registro ministeriale.

LEGENDA

Tasso di interesse debitore	Corrispettivo riconosciuto alla Banca dal cliente per l'utilizzo di mezzi finanziari concessi a quest'ultimo dalla Banca stessa.
Periodicità di capitalizzazione degli interessi	Periodicità con la quale gli interessi vengono conteggiati e addebitati in conto, producendo ulteriori interessi. Nell'ambito di ogni singolo rapporto contrattuale viene applicata la stessa periodicità nel conteggio degli interessi debitori e creditori.
Tasso di interesse di mora	Importo che il cliente deve corrispondere per il ritardato pagamento delle somme da lui dovute in caso di revoca, da parte della banca, del finanziamento per qualsiasi motivo.
Tasso debitore effettivo	Valore del tasso, rapportato su base annua, che tiene conto degli effetti della periodicità – se inferiore all'anno - di capitalizzazione degli interessi.
Commissione di massimo scoperto	Commissione percentuale applicata dalla Banca, nel periodo di tempo corrispondente alla periodicità di capitalizzazione degli interessi, sul massimo saldo debitore, comunque entro il limite del fido concesso, qualora il conto presenti un saldo a debito per un periodo continuativo pari o superiore a trenta giorni.
Commissione sulla messa a disposizione di fondi	Compenso per l'impegno della Banca di tenere a disposizione del Cliente riserve liquide commisurate all'ammontare dell'affidamento concesso. E' calcolata sull'importo medio dell'affidamento concesso al cliente nel periodo di liquidazione e applicata con periodicità trimestrale.

**Anticipo Fatture – Certificati Conformità –
Contratti – documenti vari**

Indicatore sintetico di costo (ISC)	Indicatore sintetico del costo del credito, espresso in percentuale annua sull'ammontare del prestito concesso.
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM relativo alla categoria "finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale", aumentarlo di un quarto, aggiungere quattro punti percentuali, verificare che la differenza tra il tasso così ottenuto e il TEGM non sia superiore a otto punti percentuali (se la differenza è superiore bisogna ridurre il tasso in misura tale che la differenza con il TEGM non superi gli otto punti) e accertare che quanto richiesto dalla banca/intermediario non sia superiore.
Valuta	Data di inizio di decorrenza degli interessi.